



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

Ravvisata la necessità di aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza delle attività balneari in genere per il Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca (a partire dalla foce del Torrente Bellapietra), Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrigento;

Visti gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

Vista la legge 1 settembre 1998, n. 17 della Regione Autonoma Sicilia recante “Istituzione del servizio di vigilanza e salvaguardia per le spiagge libere siciliane”;

Vista la legge 8 luglio 2003 n. 172, recante le “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, “Codice della Nautica da Diporto ed Attuazione delle direttive 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della Legge n. 172 del 8 luglio 2003”;

Visto il dispaccio prot. nr. 02.01.04/34660 del 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

Visto il D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007, recante la disciplina delle attività in relazione agli aspetti di utilizzo del demanio marittimo siciliano durante la stagione balneare;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146, recante il Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;

Visti il D. Lgs. n. 04 del 09 gennaio 2012 e il D.P.R. n. 1639 del 02 ottobre 1968 e successive modifiche, recanti la disciplina dell’esercizio della pesca marittima;

Visto: il dispaccio prot. 0018981-P in data 20/03/2012 del Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell’Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale – afferente la materia della somministrazione di ossigeno in emergenza;

Vista la propria Ordinanza n. 19/2014 del 17/06/2014, recante la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;

Visto il dispaccio n. 109687 in data 07/09/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”;

Vista la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2019 del 25/06/2019;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



ORDINA

Articolo 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, le cui date di inizio e termine sono stabilite dalla competente Amministrazione Regionale, nell'intero Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca (dalla foce del torrente Bellapietra), Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrigento.
2. Al fine di garantire un rapido intervento dell'organizzazione di soccorso in mare (S.A.R.), è fatto obbligo a chiunque abbia notizia o si accorga di situazioni di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione, ovvero di pregiudizio per la tutela dell'ambiente marino e costiero, di informare immediatamente la Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
 - **“Numero Blu” per le emergenze in mare 1530;**
 - **“Numero Unico di Emergenza” 112**
 - **Sala Operativa Guardia Costiera Porto Empedocle: 0922.535182;**
 - **Centralino Guardia Costiera Porto Empedocle: 0922.531811;**
 - **Tramite apparato radio VHF su canale 16 (ascolto continuo).**
3. I servizi di emergenza pubblica e le forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario marittimo di Porto Empedocle, hanno l'obbligo di segnalare a quest'Autorità Marittima, organo responsabile del soccorso d'ufficio e del coordinamento delle operazioni di soccorso in mare quale Unità Costiera di Guardia (U.C.G.), qualsiasi similare situazione di emergenza e/o pericolo.
4. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, etc...), secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 3, è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e, per tale motivo, le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare il cui coordinamento è posto in capo alle Autorità Marittime. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell'ambito di iniziative di volontariato - senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l'attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con il Servizio Operativo della Guardia Costiera di Porto Empedocle, da personale abilitato incaricato dai Comuni costieri, in premessa citati, a norma della legge regionale 01/09/1998, n. 17.
5. Per finalità legate all'attività di prevenzione e gestione delle emergenze in mare, i concessionari di strutture balneari di cui al successivo art. 2 punto 1., nonché i soggetti responsabili dei servizi di salvamento istituiti presso le spiagge libere dai Comuni rivieraschi, sono tenuti a comunicare senza ritardo, e comunque entro la data di apertura della struttura balneare o di attivazione del servizio di salvataggio (per le spiagge libere), alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, via fax o via e-mail agli indirizzi in intestazione, i propri recapiti telefonici mobili ed indirizzo di posta elettronica (preferibilmente “certificata”) attivi 24 ore al giorno in modo da garantire costantemente l'eventuale flusso di informazioni da/per l'Autorità marittima.



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



Articolo 2

DETERMINAZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare, negli orari di balneazione, come definiti dalla competente Amministrazione Regionale per il litorale siciliano, i concessionari di strutture balneari (come definite dall'art. 1 del D.D.G. n. 476 del 01.06.2007) ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono attivare un efficiente servizio di salvamento a mezzo di assistenti bagnanti brevettati, forniti di mezzi idonei, locali e dotazioni di primo soccorso, secondo le modalità e le risorse di seguito indicate.
2. Qualora i Comuni non provvedano a garantire, in tutto o in parte, il servizio di salvamento di cui al precedente punto 1, questi devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle e, contemporaneamente, provvedere ad apporre, in corrispondenza dei tratti di spiaggia libera dove non è garantito il servizio, adeguata segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
3. I concessionari di strutture balneari, ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, hanno l'obbligo di segnalare il limite della zona di mare interdetta alla navigazione a motore, distante **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** dalle coste pianeggianti e metri **150 (centocinquanta) – 0,081 miglia nautiche** da quelle cadenti a picco sul mare, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, ai punti estremi del fronte della concessione o della spiaggia libera ed ogni 25 metri, tra le predette estremità, saldamente ancorati al fondo e posizionati parallelamente alla linea di costa.
4. Ove la configurazione litoranea o altri motivi non consentono il posizionamento a detta distanza, i gavitelli possono essere posizionati, previa specifica approvazione, ad una distanza ritenuta idonea dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.
5. Qualora i Comuni non provvedano al sistema di segnalazione precedentemente specificato (punto 3), dovranno apporre sulle relative spiagge un'adeguata segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO”**.
6. I concessionari di strutture balneari e i Comuni rivieraschi, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite delle acque sicure (non oltre 1,60 metri di profondità) entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione, di fronte alla concessione o al tratto di spiaggia libera, di gavitelli di colore bianco posti parallelamente alla linea di costa, a distanza non superiore a 5 metri l'uno dall'altro, collegati da una cima, le cui estremità devono essere saldamente ancorate al fondo.
7. Qualora i Comuni non provvedano al sistema di segnalazione precedentemente specificato (punto 6), dovrà essere apposta sulle relative spiagge la seguente segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1,60 metri) NON SEGNALATO”**.
8. I gavitelli ed i relativi corpi morti dovranno essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare da parte dei titolari di strutture balneari e dei Comuni rivieraschi, per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere.
9. Nella fascia di mare compresa dalla linea di battigia fino ad una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti e di **150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, È VIETATO il transito, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, fatte salve le seguenti deroghe:
 - natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



ottemperanza al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**". Tutti i mezzi in questione devono adottare ogni opportuna cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono mantenersi ad almeno 10 metri di distanza dagli stessi.

10. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi devono raggiungere la riva utilizzando **esclusivamente** gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 7.
11. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, che devono raggiungere o allontanarsi dai campi boe destinati all'ormeggio di natanti – che devono essere regolarmente autorizzati dalla competente Amministrazione concedente, nonché debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione a cura dei rispettivi concessionari - se non condotte a remi, devono utilizzare esclusivamente gli appositi corridoi di lancio posizionati a servizio degli stessi, da realizzarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 7.
12. Durante il periodo della stagione balneare, così come individuato al precedente punto 1, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa delle unità da diporto previsti dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n. 19 del 17/06/2014.

Articolo 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEI COMUNI COSTIERI

1. Nei periodi indicati al punto 1 del precedente art. 2, è fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari (come definite dall'art. 1 del D.D.G. n. 476 del 01.06.2007), ed ai Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, di istituire un proprio servizio continuato di assistenza alla balneazione, ubicato in una postazione:
 - centrale rispetto al fronte mare,
 - sopraelevata rispetto alla posizione dei bagnanti,
 - avanzata opportunamente, rispetto alle file di ombrelloni, in maniera tale da consentire una visuale adeguata dello specchio acqueo da monitorare,con la presenza di almeno un assistente bagnanti per ogni 80 (ottanta) metri e frazioni successive di fronte mare.
- 1.2 I concessionari di strutture balneari devono esporre in luogo ben visibile copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, nonché dell'Ordinanza n. 19 in data 17/06/2014 del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle che disciplina i limiti di distanza dalla costa della navigazione a motore.
2. Il servizio di assistenza alla balneazione può essere assicurato anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico preventivamente approvato da questa Autorità Marittima, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un'unità navale di emergenza presso ogni struttura, oltre che l'eventuale disponibilità di un'idonea unità a motore per il pronto intervento. I titolari delle strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
- 2.1 I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile alla quale lo stesso è



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



reperibile, l'eventuale numero dei natanti da utilizzare, l'elenco delle strutture che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco delle strutture dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

- 2.2 Il predetto Piano viene applicato **previa approvazione** della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle.
- 2.3 In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente ordinanza.
3. Tutte le postazioni di salvataggio devono essere munite del sotto elencato materiale, ed è onere dell'assistente bagnanti assicurarsi che sia facilmente adoperabile:
- a) Bandiere di comunicazione, da innalzare su un pennone posto in prossimità della postazione di salvamento, adeguatamente sopraelevato, per essere visibili dai bagnanti:
 - **Bandiera Bianca** - deve essere issata in condizioni favorevoli alla balneazione;
 - **Bandiera Gialla** - deve essere issata in presenza di raffiche di vento molto forti e, in particolar modo, quando queste siano provenienti da terra. Indica l'opportunità di chiusura degli ombrelloni;
 - **Bandiera Rossa** – indica che la balneazione è sconsigliata. Deve essere issata in condizioni di pericolo temporaneo per la balneazione, legato a fattori non prevedibili, non ordinari, sopravvenuti. Deve essere issata anche qualora vi sia una comunicazione dell'Autorità Marittima in cui vengano segnalate potenziali situazioni di pericolo oppure quando, a giudizio del concessionario, le condizioni meteomarine o altro motivo, comportino una situazione di rischio per la balneazione;
 - **Bandiera Rossa + Bandiera Bianca** – indica che il servizio di salvataggio è sospeso, perché al di fuori degli orari di balneazione o per causa di forza maggiore. Quest'ultima ipotesi va sempre preventivamente comunicata all'Autorità Marittima, che dovrà valutare la sussistenza o meno dell'esigenza di sospendere il servizio.
 - b) Un rullo di salvataggio, ben ancorato al suolo, munito di 300 (trecento) metri di sagola e bretella galleggiante;
 - c) Un binocolo, un megafono ed un salvagente anulare omologato;
 - d) Un pattino di salvataggio, di tipo omologato per il servizio di salvamento, di colore rosso recante la scritta "Salvataggio" o "Salvamento", completo di scalmiere, remi, ancora, un mezzo marinaio o gaffa e munito di salvagente anulare, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - e) galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" (c.d. siluro) con sagola e cintura;
 - f) Idonea maglietta di avvistamento di colore rosso, recante la scritta di colorazione bianca "Salvataggio" (dotazione individuale dell'assistente bagnanti);
 - g) Un fischietto, maschera, snorkel ed un paio di pinne corte (dotazioni individuali dell'assistente bagnanti).
4. Le bandiere, di cui al punto 3, devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento ovvero su ordine del concessionario della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero a giudizio dell'assistente bagnanti.
5. Presso ogni struttura balneare deve essere posizionata, in luogo ben visibile, idonea cartellonistica indicante in italiano, inglese, francese e tedesco il significato delle suddette bandiere di comunicazione. Tale segnaletica deve essere, in ogni caso, apposta anche sul luogo della postazione di salvataggio.
6. Ad ogni postazione di salvataggio devono essere preposti assistenti bagnanti muniti di idoneo brevetto, specifico per mare acque interne e piscine, rilasciato dalle Società riconosciute. Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, diverso da quello addetto al salvamento in spiaggia. L'assistente bagnanti deve indossare l'apposita tenuta indicante la propria qualifica ed espletare il servizio durante l'apertura al pubblico della struttura, negli orari di balneazione.



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



7. **In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni da parte del titolare/gestore della struttura balneare o il servizio essere sospeso senza comunicazione all'Autorità Marittima, che ne dovrà dare eventuale autorizzazione verbale.**
8. È fatto altresì obbligo ai titolari di strutture balneari di dotare le stesse di:
- a) Un apposito locale destinato ad uso esclusivo di "infermeria", opportunamente indicato a mezzo di cartelli riportanti la scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO". In tale locale dovrà essere ubicato il seguente materiale di soccorso da tenere nell'immediata disponibilità degli operatori del servizio di soccorso:
- un lettino da ambulatorio con fondo rigido regolamentare;
 - tre bombolette individuali di ossigeno da un litro, dotate di riduttore di pressione, flussimetro, maschera (vent-mask) per adulti e pediatrica per la somministrazione di ossigeno;
 - un set di cannule oro-faringee di cui una pediatrica e forbici;
 - un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
 - un set di maschere (pocket mask) per respirazione bocca-naso-bocca, sia per adulti che per bambini;
 - un apribocca a vite;
 - una pinza tiralingua;
 - un set di siringhe;
 - coperta isotermica;
 - stecco benda braccia e gamba;
 - sfigmomanometro;
 - un saturimetro/ossimetro arterioso;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte e previste dalla normativa vigente ed in corso di validità.
- b) Ulteriori 2 salvagenti anulari rossi, muniti di sagola galleggiante di almeno 25 metri, sistemati agli estremi della concessione in modo da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
9. È data facoltà ai titolari degli stabilimenti balneari in concessione, di impiegare, in aggiunta **e non in alternativa**, al pattino di salvataggio omologato, destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter), posizionandola presso la postazione, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) trasmissione di apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle da parte del responsabile del servizio di salvamento nella quale siano indicati:
- nominativi e relativi titoli (patente nautica, brevetto di assistente bagnanti, abilitazione alla conduzione/soccorso con moto d'acqua) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - assunzione di responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- b) presenza a bordo di n. 2 soggetti (entrambi in possesso di brevetto di assistente bagnante), di cui almeno uno munito di abilitazione alla conduzione del mezzo nautico e al soccorso con moto d'acqua;
- c) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- d) la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due elastici laterali, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto. Uno dei due soggetti presenti a bordo dell'unità deve essere in possesso di apposito brevetto per l'uso della barella;
- e) la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e deve essere posizionata in prossimità della battigia unitamente al pattino di salvataggio tradizionale. Deve essere, inoltre, dotata di:

- dispositivo di retromarcia;
- pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
- stacco di massa di scorta;
- fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino;

f) il personale a bordo della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe antiscivolo;
- giubbotto di salvataggio.

10. È consentito di dotarsi, in aggiunta al pattino di salvataggio omologato, anche di una tavola SUP/Rescue Board, quale ausilio per le attività di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento, sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteo marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.). La moto d'acqua deve essere condotta col criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso, che non devono mai compromettere l'incolumità di altri bagnanti presenti.

11. Inoltre è facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende espletato in coppia conduttore - cane.

11.1. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. L'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente autorizzata dalla locale Autorità Marittima, di concerto con il Comune e A.S.P. competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

12. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente a questa Capitaneria di Porto gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività.

Articolo 4

DOVERI DELL'ASSISTENTE BAGNANTI

1. L'assistente bagnanti, a norma dell'articolo **359 del Codice Penale**, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di "esercitante un servizio di pubblica necessità", rispondendo direttamente e personalmente del proprio operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

2. L'assistente bagnanti è obbligato a:

- a) prestare il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno, durante l'orario di balneazione, nell'arco di tempo compreso tra l'apertura al pubblico dello stabilimento balneare e la sua chiusura, senza svolgere altre attività o mansioni né assentarsi, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque sempre previa sostituzione con altro operatore abilitato, oppure a seguito di preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- b) indossare la prevista maglietta di avvistamento di colore rosso, recante la scritta "SALVATAGGIO" di colorazione bianca e ben visibile, nonché dotarsi di: fischietto, maschera, snorkel e pinne corte;
- c) tenere in postazione ed adoperare, quando necessario, tutto il materiale reso disponibile dal responsabile del servizio di salvamento, previsto dal precedente articolo;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- d) stazionare nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti, oppure in acqua, sul pattino di salvataggio, tenendo sempre le prescritte dotazioni individuali prontamente disponibili, ogni qual volta le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo richiedano e lo rendano opportuno; quando stazionante in acqua, sul pattino di salvataggio, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta;
 - e) tenere un comportamento corretto, vigilando sul rispetto della presente ordinanza e segnalando immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
 - f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza, alla persona in pericolo od infortunata;
 - g) chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative, anche tramite il concessionario/gestore;
 - h) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.
3. l'obbligo di garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti prescinde dall'affluenza e dal numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata, e permane ancorché l'accesso all'area sia riservato ad un numero limitato di soggetti, ai quali deve essere garantita adeguata tutela da parte del concessionario;
4. il servizio di salvamento prestato dal concessionario deve essere conforme agli standard quantitativi e qualitativi propri dell'attività di salvaguardia della vita umana in mare anche per le aree esterne adiacenti alla concessione, per quanto ragionevolmente praticabile;

Articolo 5 DIVIETI DI BALNEAZIONE

1. I bagnanti che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione (200 m. dalle spiagge e 100 m. dalle coste a picco), per la loro maggiore incolumità, devono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando però una sagola galleggiante di lunghezza massima non superiore ai 3 metri, che sia comunque facilmente rimovibile in acqua, in caso di necessità/pericolo.
2. Fermo restando il divieto di balneazione previsto da provvedimenti differenti, emanati da questa Autorità Marittima e dagli altri Enti competenti, ciascuno per gli ambiti di propria giurisdizione, **È ALTRESÌ VIETATA LA BALNEAZIONE:**
- a) nelle acque del porto di Porto Empedocle;
 - b) nelle acque degli altri approdi minori del Circondario Marittimo di Porto Empedocle.
 - c) nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali del porto di Porto Empedocle e degli approdi minori del Circondario Marittimo di P. Empedocle;
 - d) all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 7;
 - e) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze o provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima in materia di sicurezza della balneazione;
 - f) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura;
 - g) alle foci dei fiumi e nei canali navigabili.

Articolo 6 ATTIVITÀ DI PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

1. Tra le ore 08.00 e le 20.00, **È VIETATO** l'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca nella fascia di mare, riservata alla balneazione, compresa dalla linea di battigia fino ad una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti e di



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche di fronte a quelle cadenti a picco sul mare.

2. La pesca subacquea è disciplinata dalla Sezione III del D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla disciplina della pesca marittima.
3. La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
4. L'esercizio della pesca subacquea, inoltre, è vietato:
 - a) Nei tratti di mare interdetti alla balneazione dalla presente ordinanza e dai provvedimenti emanati da altri Enti, in ragione delle competenze specifiche;
 - b) Nei tratti di mare riservati alla balneazione, qualora effettuata con fucile subacqueo o altro attrezzo dotato di lama o punta e potenzialmente pericoloso per i bagnanti intenti nella balneazione;
 - c) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d) dal tramonto al sorgere del sole.
5. È sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.
6. Le manifestazioni sportive, ovvero qualunque gara di pesca in genere, saranno disciplinate con apposita Ordinanza di polizia marittima della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, per quanto concerne lo specchio acqueo interessato, e con Autorizzazione della competente Amministrazione regionale per quanto concerne l'uso del demanio marittimo.

Articolo 7 **CORRIDOI DI LANCIO**

1. I soggetti all'uopo autorizzati nonché i concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti (fatta eccezione per quelli a propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili) devono realizzare i "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
 - 1.1 I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza minima 10 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare interdetta alla navigazione a motore (250 metri dalle coste pianeggianti e 150 metri dalle coste a picco sul mare);
 - c) delimitazione costituita ai lati da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino ai limiti di cui alla precedente lett. b);
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (redatto in più lingue) indicante "**CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE**".
 2. Aree in concessione per stabilimenti balneari.
 - 2.1 Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio di natanti (fatta eccezione per quelli a propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili), di cui al precedente para 1, nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente para 1.1.
 - 2.2 In particolare, i corridoi devono essere posizionati quanto più prossimi ad uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.
 3. L'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio, preventivamente autorizzato dalla Regione Autonoma Sicilia, deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530




4. Norme di comportamento.

- 4.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi.
- 4.2 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
- 4.3 All'interno dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e comunque la sosta se non per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco di passeggeri.
- 4.4 All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.

5. CORRIDOI DI LANCIO PER KITESURF

- 5.1 Nelle zone di mare destinate alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio che devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri;
- 5.2 Devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- 5.3 I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- 5.4 Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- 5.5 Ogni gavitello deve riportare la dicitura "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue;

- 5.6 Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica, galleggiante e fissa, delle corsie.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - degli articoli 53 e 55 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;
 - del D.Lgs. n. 04 del 09/01/2012;
4. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01/06/2022. In tale data sostituisce ed abroga l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 19/2019 del 25/06/2019 ed ogni altra disposizione che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'albo di questo Comando e agli albi dei Comuni rivieraschi, nonché mediante inserimento sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/portoempedocle alla pagina "Ordinanze".

Porto Empedocle, 25/05/2022

Firmato
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Fabio SERAFINO



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530

